



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IL PRIMO PRESIDENTE

1. – La Corte d'appello di L'Aquila, nel giudizio di impugnazione promosso dal Ministero dell'istruzione e del merito avverso la sentenza che aveva riconosciuto a una docente il diritto alla supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche per l'a.s. 2022/2023, secondo le preferenze espresse nella domanda informatizzata per le GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze) della Provincia di Chieti, e il relativo risarcimento dei danni, ha sollevato, con ordinanza del 17 ottobre 2025, le seguenti questioni, ai sensi dell'art. 363-*bis* c.p.c.:

- Se l'O.M. n. 112/2022, art. 12 comma 4, debba essere interpretata nel senso che la mancata indicazione da parte dell'aspirante alla supplenza di una o più sedi comporti rinuncia a tali sedi, con la conseguenza che – nel caso in cui tali sedi siano le uniche disponibili al momento della sua chiamata – egli verrà escluso dai turni di chiamata successivi, che proseguiranno con scorrimento della graduatoria;
- in caso di risposta affermativa, se tale meccanismo debba considerarsi conforme al principio di ragionevolezza ed ai principi di buon andamento ed efficienza della pubblica amministrazione, da contemperarsi con i diritti degli aspiranti all'assegnazione.

2. - L'ordinanza di rinvio pregiudiziale è stata pubblicata nel sito istituzionale della Corte, a cura del Centro elettronico di documentazione, e iscritta alla Cancelleria centrale civile, prendendo il numero di Registro Generale 21065 del 2025.

3. – La Corte remittente ha dapprima illustrato il caso di specie, incentrato sulla censura mossa da una docente alla legittimità della procedura algoritmica di assegnazione delle supplenze annuali *ex art. 12, comma 10, dell'ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 112 del 6 maggio 2022*, in base alla quale non era risultata assegnataria di alcun incarico di supplenza benché sedi da lei richieste e divenute disponibili nel secondo turno di assegnazione fossero state attribuite a docenti con punteggio inferiore al suo.

3.1. – Il Ministero sostiene la correttezza del proprio operato a garanzia dell'economicità ed efficacia dell'azione amministrativa in sede concorsuale: secondo questa impostazione, l'aspirante già entrato in turno di nomina che non abbia indicato nella

propria domanda tutte le disponibilità di sedi presenti in quel momento non può partecipare ai turni di nomina successivi, in quanto, ove venisse meno tale meccanismo, verrebbe paralizzato l'avvio dell'anno scolastico perché le assegnazioni delle supplenze non avrebbero mai fine, generando una serie di operazioni a catena.

3.2. – Il primo giudice ha ritenuto questa procedura – che considera rinunciatari i docenti con punteggio maggiore che non ottengano la sede da loro richiesta nel primo turno di assegnazione – illegittima perché in contrasto con il principio meritocratico e con quello di buon andamento della Pubblica Amministrazione *ex art. 97 Cost.*; nell'impossibilità di accordare l'invocata assegnazione dell'incarico di supplenza cui la docente avrebbe avuto diritto, atteso l'esaurimento dell'anno scolastico cui la domanda era diretta, ha riconosciuto il correlato risarcimento del danno, commisurato al punteggio che la docente avrebbe maturato per la durata complessiva della supplenza spettante nei turni di nomina successivi al 31 agosto 2022.

3.3. – Il Ministero, con l'unico motivo d'appello, rivendica la piena legittimità del procedimento di assegnazione, mentre la docente ribadisce che la limitazione delle preferenze di sede al momento della domanda non può essere considerata come implicita e potenziale rinuncia ad ipotetiche future proposte.

4. – Il giudice *a quo* afferma, quindi, che sussisterebbero tutti i requisiti per dare ingresso all'esame del rinvio pregiudiziale.

4.1. – Anzitutto, la questione – che si assume di diritto – viene riferita alla corretta interpretazione della procedura di assegnazione delle supplenze annuali siccome regolata dall'ordinanza ministeriale n. 112 del 2022, ritenuta illegittima dal giudice di primo grado.

4.2. – Tale questione rivestirebbe valenza dirimente nella controversia *a quo*, in relazione all'oggetto del gravame.

4.3. – La questione, non ancora affrontata dalla Suprema Corte, presenterebbe altresì “gravi difficoltà interpretative”, come evidenziato dai contrastanti orientamenti registrati nella giurisprudenza di merito, divisa fra chi giudica illegittima la procedura (oltre alla sentenza oggetto di impugnazione, nell'ordinanza di rimessione si cita Tribunale di Torino n. 1535/2023; Corte d'appello di Catanzaro n. 392/2025) e chi ritiene, invece, che la scelta

– operata nell’O.M. – di ritenere rinunciatarî gli aspiranti chiamati all’assegnazione per le sedi disponibili, ma da loro non indicate, risulti ragionevole ed in linea con le esigenze di efficienza e buon andamento dell’amministrazione (a conforto di tale indirizzo, ritenuto preferibile dalla Corte remittente, si citano Tribunale di Venezia n. 322/2024; Tribunale di Asti nn. 46 e 47 del 2025; Corte d’appello di Messina n. 224/2025; Corte d’appello di Roma n. 4366/2024); non senza menzionare un’opzione ermeneutica, per così dire, ‘intermedia’, che reputa erronea l’interpretazione dell’O.M. seguita dalla stessa amministrazione, nella parte in cui equipara la rinuncia alla sede al rifiuto all’incarico (Corte d’appello di Napoli n. 1643/2025).

4.3.1. – L’opportunità dell’intervento nomofilattico viene sollecitata anche in ragione del fatto che, per valutare la legittimità dell’O.M. n. 112 del 2022 e la sua portata interpretativa, occorre considerare il principio di ragionevolezza, espressione dell’art. 3 Cost., alla luce dell’art. 97 Cost., nell’ottica di un difficile bilanciamento tra interessi contrapposti.

4.4. – La questione, infine, sarebbe suscettibile “di porsi in numerosi giudizi”, non solo perché già diffusa su tutto il territorio nazionale, ma anche per la potenziale estensione agli anni scolastici successivi al 2022, dal momento che le ordinanze ministeriali che hanno regolato l’assegnazione delle supplenze annuali hanno riproposto il medesimo meccanismo in contestazione.

5. – Sussistono le condizioni per superare il vaglio di ammissibilità di cui all’art. 363-*bis* c.p.c.

5.1. – In primo luogo, può ritenersi, con valutazione necessariamente *prima facie* (Cass. Sez. U. 29/05/2024, n. 15130), che venga in considerazione una questione “esclusivamente di diritto”, benché si controverta sull’interpretazione di un’ordinanza ministeriale, in ragione della sua peculiare natura sostanzialmente regolamentare.

In effetti, l’O.M. n. 112 del 2022 (recante “*Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*”), come esposto all’art. 1, «disciplina, per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, l’aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di

sostegno nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, tenuto altresì conto di quanto previsto all'articolo 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124».

L'ordinanza ministeriale in esame, pertanto, si pone in linea di continuità con l'O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 (recante "Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo"), che, come indicato all'art. 1, «disciplina, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, tenuto altresì conto di quanto previsto all'articolo 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124».

Ebbene, con riferimento all'O.M. n. 60 del 2020, questa Corte, a Sezioni Unite (19/04/2023, n. 10538), ha affermato che «con l'art. 1 quater del d.l. 29 ottobre 2019 n. 126, convertito dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159, il legislatore ha modificato l'art. 4 della legge 3 maggio 1999 n. 124, che disciplina il conferimento delle supplenze in ambito scolastico, ed ha previsto, al comma 6 bis, la costituzione di specifiche graduatorie provinciali, distinte per posto e classe di concorso, da utilizzare, a partire dall'anno scolastico 2020/2021, per il conferimento delle supplenze annuali e di quelle sino al termine delle attività didattiche (commi 1 e 2 del richiamato art.4), subordinatamente alla previa utilizzazione delle graduatorie permanenti, poi divenute ad esaurimento. Il successivo d.l. 8 aprile 2020 n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 ha consentito al Ministero, in deroga al disposto di cui al comma 5 del richiamato art. 4 (che rinvia al decreto ministeriale, di natura regolamentare, da adottare ex art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400), di disciplinare con ordinanza, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, i tempi e le modalità di formazione delle graduatorie. [...] La materia è stata, quindi, disciplinata dall'ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 che, oltre a fissare i requisiti generali di ammissione alla prima ed alla seconda fascia delle graduatorie, ha indicato, nell'art. 8 e nelle tabelle dallo stesso richiamate, i titoli di servizio valutabili ed i punteggi attribuibili, aggiungendo anche che il computo dei punteggi corrispondenti ai titoli dichiarati è proposto dal sistema informatico (art. 8, comma 4), fatti salvi i controlli svolti dagli uffici territoriali provinciali

e dalle istituzioni scolastiche sulla correttezza delle dichiarazioni rese dall'aspirante all'assunzione e sull'effettivo possesso dei titoli medesimi.».

In base a tali considerazioni, la natura sostanzialmente regolamentare della O.M. n. 60 del 2020 perché «sostitutiva, in forza di espressa previsione di legge, del regolamento previsto dal citato art. 4, comma 5, della legge n. 124/1999, nell'individuare i requisiti di accesso alle graduatorie provinciali» rinviene espressa affermazione in successive pronunce della Sezione Lavoro (Cass. Sez. L, 07/05/2024, n. 12416; Cass. Sez. L, 16/10/2024, n. 26914; Cass. Sez. L, 22/03/2025, n. 7684).

Ad analoghe conclusioni può giungersi anche per l'O.M. n. 112 del 2022, che condivide con la predetta O.M. n. 60 del 2020 la natura di disciplina generale e astratta della materia in esame, atteso che entrambe le ordinanze – in deroga, giusta quanto previsto dal citato d.l. n. 22 del 2020, al disposto di cui al comma 5 del richiamato art. 4 che rinvia al decreto ministeriale di natura regolamentare – disciplinano i tempi e le modalità di formazione delle graduatorie: l'O.M. n. 60 del 2020 in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 e l'O.M. n. 112 del 2022 per l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento con riferimento al biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024.

In sintesi, anche all'ordinanza ministeriale in esame può riconoscersi la natura sostanzialmente regolamentare in quanto «sostitutiva, in forza di espressa previsione di legge, del regolamento previsto dal citato art. 4, comma 5, della legge n. 124/1999, nell'individuare i requisiti di accesso alle graduatorie provinciali».

5.2. – La questione, per come chiaramente evidenziato nell'ordinanza di rimessione, è rilevante per la definizione del giudizio *a quo* in quanto su di essa si incentra l'appello proposto dal Ministero.

5.3. – Sussiste, altresì, il requisito della novità della questione, che non risulta già “risolta” da questa Corte, avuto anche riguardo alla non speculare impostazione fra la procedura delineata dall'O.M. n. 60 del 2020 (in particolare, art. 12, comma 8, secondo cui «L'accettazione da parte degli aspiranti a supplenza della rispettiva proposta rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti che precedentemente non sono stati destinatari di proposte di assunzione.») e quella prevista dall'O.M. n. 112 del 2022 (art. 12, comma 10, che recita «L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di

supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12.)), la cui lettura è oggetto di divergenti interpretazioni (in particolare, sul significato complessivo delle espressioni utilizzate, in rapporto, specificamente, alla previsione di cui al comma 4 del medesimo articolo, secondo cui «La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento.»).

5.4. – Le diverse opzioni ermeneutiche, concretamente registrate nella giurisprudenza di merito, di primo e secondo grado, rendono apprezzabile anche il requisito della grave difficoltà interpretativa, da stimare in relazione al complessivo testo dell'O.M. n. 112 del 2022. In particolare, oltre alle decisioni già richiamate nell'ordinanza di rimessione, anche le parti del giudizio *a quo* (e, segnatamente, la difesa della docente), hanno riportato nei propri atti i riferimenti di diverse decisioni dei giudici di merito intervenute sull'interpretazione dell'O.M. n. 112 del 2022 (Corte d'appello di Milano n. 757/2024; Corte d'appello di Bologna n. 376/2024; Corte d'appello di Roma n. 3605/2024), anche con specifico riferimento all'indirizzo, per così dire, intermedio, che reputa legittima l'ordinanza ministeriale ma ne contesta l'attuazione attraverso la procedura informatizzata realizzata dal Ministero (Corte d'appello di Palermo n. 679/2025).

5.5. – Infine, i dubbi interpretativi sollevati hanno già trovato vasta eco nel contenzioso illustrato in precedenza e sono suscettibili di reiterazione anche rispetto all'O.M. n. 88 del

16 maggio 2024, che ha riproposto per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026 la medesima formulazione contenuta nell'O.M. n. 112 del 2022, così disattendendo espressamente le riformulazioni proposte dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) in merito all'articolo 12, commi 4 e 10, proprio al dichiarato fine di garantire l'economicità e l'efficacia della procedura prevenendo il continuo rifacimento delle operazioni. E ciò a differenza di quanto emerge dal parere espresso dal CSPI nella seduta plenaria n. 157 dell'11 dicembre 2025 sullo "Schema di ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito recante Procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo" per il biennio 2026/2027 e 2027/2028, nel quale sarebbe stata invece recepita la novità di attribuzione delle supplenze che prevede la possibilità del "ripescaggio" per le nomine da GPS (*i.e.*, nello schema di O.M., al comma 10 dell'articolo 12, si prevede che le disponibilità sopravvenute, anche a seguito di rinuncia, saranno oggetto di ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze nei confronti degli aspiranti utilmente collocati in graduatoria che non abbiano già ottenuto un incarico in base alle preferenze espresse).

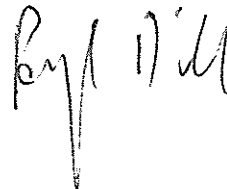
6. – La Sezione Lavoro della Corte, cui il rinvio pregiudiziale va assegnato per competenza tabellare, enuncerà il principio di diritto in esito alla discussione in udienza pubblica, con la partecipazione del Pubblico Ministero.

P.Q.M.

visto l'art. 363-*bis* c.p.c., assegna la questione sollevata dalla Corte d'appello di L'Aquila, con il disposto rinvio pregiudiziale, alla Sezione Lavoro per l'enunciazione del principio di diritto.

Roma, 16 febbraio 2026

Il Primo Presidente
Pasquale D'Ascola



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 16/02/2026



CAUSAZIONE GIUDIZIARIA
Don.ssa Silvia Abate

